



COMUNE
DIMARO FOLGARIDA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 20
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: LP 22 luglio 2015 n. 13: Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco - individuazione dei luoghi sensibili.

L'anno **duemiladiciannove** addì **tre** del mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

	Presente	Ass. giust.	Ass. ingiust.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Barbacovi Valentina		X	
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo		X	
Cavallar Mirco Cristian		X	
Leiva Costanzi Maurizio		X	
Fantelli Alessandro	X		
Mochen Stefano	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Menghini Romedio	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Nardelli Catia	X		
Ravelli Carlo	X		
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica	X		

Assiste il Segretario Comunale dottor Rino Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume

Oggetto: LP 22 luglio 2015 n. 13: Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco - individuazione dei luoghi sensibili.

Relazione

L'Ente pubblico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di polizia e sociali, è chiamato ad impegnarsi in un'azione di prevenzione e cura della ludopatia, anche attraverso un contenimento dell'offerta pubblica di apparecchi da gioco, con riferimento ai luoghi frequentati prevalentemente dalle fasce più deboli e influenzabili della popolazione, che più di altre, per la loro età o condizione personale e/o sociale, potrebbero non gestire prudentemente l'accesso a tale insidiosa forma di intrattenimento e quindi rischiare di ricadere nella dipendenza da gioco;

La provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 ad oggetto "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco", entrata in vigore il 29 luglio 2015, ha introdotto misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco, tutelando le persone appartenenti a fasce sociali a rischio che per la loro situazione di vulnerabilità, non riescono a limitare la propria propensione al gioco, che può quindi assumere carattere compulsivo e patologico;

In particolare, l'articolo 5 della suddetta L.P. N. 13/2015 ha introdotto su tutto il territorio provinciale il divieto della collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931 (ovvero le cosiddette new slot e VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come di seguito dalla legge stessa: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.

con la stessa norma provinciale si è stabilito di demandare a ciascun Comune: 1) l'individuazione precisa dei luoghi sensibili; 2) la determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art.110 del TULPS; 3) poter stabilire una distanza superiore (ai 300 metri) per la collocazione degli apparecchi da gioco in parola.

E' stata introdotta la previsione dell'obbligo di rimozione degli apparecchi di cui sopra laddove sopraggiunga l'insediamento di uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 5, entro cinque anni dal neo insediamento del luogo sensibile;

Rilevato, inoltre, che la nuova legge provinciale ha introdotto anche un'altra norma rilevante ovvero l'articolo 14 "Disposizioni transitorie" che prevede l'obbligo di rimozione, entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 agosto 2020), degli apparecchi posti ad una distanza inferiore a quella stabilita dal comma 1 dell'art. 5, ovvero i 300 metri dai luoghi sensibili;

Con circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e cooperazione ha fornito le prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, che si possono così riassumere:

1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5 della legge provinciale: (a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado: in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie. Restano, quindi esclusi, gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale; (b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private; (c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale. Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che

accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale; (d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007): si intendono tutte le strutture e aree gestiti da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentati da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile, centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile; (e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. n. 11/2008: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche o sportive; (f) luoghi di culto: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore;

2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;

3. ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo (via e numero civico) i luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS;

4. necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020);

5. nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile; 6. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale, i comuni possono stabilire, con proprio atto, una distanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione di questi apparecchi; tuttavia nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni, sussisterebbe solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma non l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco già presenti al momento dell'individuazione delle ulteriori aree.

L'Amministrazione ritiene di adottare la distanza di 1.000 metri dai luoghi sensibili, al di sotto della quale è vietata l'installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, in quanto la configurazione territoriale dei nuclei antropici consente di garantire il raggiungimento delle finalità della legge provinciale. Al fine di costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in applicazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, si è reso necessario individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, riportando denominazione e indirizzo completo, da cui calcolare il raggio entro il quale è vietata la collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro come da allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco";

viste le circolari della Provincia autonoma di Trento - Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione prot. N. 286863 del 31 maggio 2016 e prot. N. 491566 del 21 settembre 2016;

esaminato l'elenco dei luoghi sensibili

visto lo Statuto comunale,

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015 come da allegato.
2. Di attuare un monitoraggio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro presenti all'interno delle aree sensibili del territorio comunale individuate con il presente provvedimento, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1 e 14 della L.P. n. 13/2015, in particolar modo per comunicare agli interessati l'obbligo di rimuovere gli eventuali apparecchi da gioco installati all'interno delle zone sensibili entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020).
3. Di precisare che le limitazioni di cui alla L.P. n. 13/2015 si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano aumentare il numero di apparecchi già installati ed accertati dal Comune con apposito monitoraggio.
4. Di precisare, altresì, come indicato nella nota della Provincia Autonoma di Trento di data 31.05.2016 prot. N. 286863, che non è ammesso, per un soggetto già titolare di licenza/autorizzazione per la collocazione di apparecchi individuati dall'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 in un esercizio ubicato ad una distanza inferiore ai 1.000 mt. da un luogo sensibile, il trasferimento degli stessi in un esercizio che si trova anch'esso all'interno di una zona "sensibile" in quanto tale operazione si configurerebbe come nuova collocazione e per questo vietata.
5. Di demandare alla Giunta comunale l'approvazione di eventuali variazioni ed aggiornamenti riguardanti l'elenco dei luoghi sensibili ed eventuali tavole planimetriche integrative, in conseguenza al verificarsi di una nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili, in ossequio all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo. La giunta comunale provvederà ad identificare le regole della misurazione della distanza di 1.000 mt dando atto che la misurazione della distanza dai luoghi sensibili avviene utilizzando il criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione od alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS e l'accesso del luogo sensibile.
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2.
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n.554, entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della L.06.12.1971, n.1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n.1199.

In relazione al disposto di cui all'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario Comunale

Dott. Rino Bevilacqua

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Lazzaroni Andrea

Il Segretario Comunale

dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **05.06.2019** al giorno **15.06.2019**

Il Segretario Comunale

dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che **la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

Il Segretario comunale

dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale

dott. Rino Bevilacqua